

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4657 del 15/09/2022
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soltigua S.r.l., sede legale ed installazione in Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola - Modifica non sostanziale di AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4892 del 15/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soltigua S.r.l., sede legale ed installazione in Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola - Modifica non sostanziale di AIA

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Laterizi Gambettola S.r.l. per la gestione dell’installazione di cui al punto 3.5 dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola;

Evidenziato che l’efficacia delle prescrizioni di tale Autorizzazione è stata sospesa con Deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 263 del 22/07/2014 prot. gen. n. 72001/2014 e che tale condizione è attualmente ancora ricorrente, in virtù della sospensione dell’attività di produzione dei laterizi;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5435 del 25/11/2019 l’AIA n. 4/2013 rilasciata alla Laterizi Gambettola S.r.l. è stata volturata alla Soltigua S.r.l.;

Considerato che, con DET-AMB-2021-97 del 12/01/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale relativa all’introduzione, stante la sospensione dell’attività di laterizi, di una nuova attività di produzione di inseguitori solari, non ricompresa nelle soglie di cui all’Allegato VIII del D.Lgs 152/06;

Considerato che tale modifica di AIA è stata accolta in virtù del fatto che l’AIA vigente, ancorché sospesa per la parte inerente le prescrizioni, era di prossima scadenza;

Vista l’istanza della Soltigua S.r.l. di Rinnovo di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 06/07/2022, prot. n. PG/2022/111692 del 06/07/2022;

Considerato che con nota prot. n. PG/2022/115001 del 12/07/2022 questo SAC ha comunicato alla ditta che l’istanza di Rinnovo di AIA non era procedibile per le motivazioni che si riportano di seguito:

- *“la documentazione presentata presuppone lo svolgimento, nelle medesime aree, di due attività, produzione di inseguitori solari e produzione di laterizi. A tal proposito è utile precisare che non è ammissibile autorizzare, nella stessa area, due attività diverse e sovrapposte. Infatti l’attuale assetto produttivo è conseguente ad una richiesta prima di sospensione dell’attività di produzione laterizi in favore dell’attività di ricerca e sviluppo della produzione di inseguitori solari, poi effettivamente avviata come attività. In tale periodo transitorio la ditta Soltigua S.r.l. ha potuto, mediante sospensione dell’efficacia delle condizioni di AIA, verificare la fattibilità del progetto alternativo. Tale*

attività di ricerca e sviluppo, effettuata in luogo delle attività di AIA, non ha più ragione di esistere e pertanto le autorizzazioni ambientali richieste possono essere relative all'effettiva attività svolta e non possono costituire un "potenziale" produttivo privo di connessione con la realtà;

- *In alternativa a quanto sopra espresso, è possibile svolgere nello stesso sito due diverse attività, ma tali attività non possono essere svolte in sovrapposizione rispetto all'area occupata. Pertanto il procedimento amministrativo relativo al rinnovo di AIA può essere attivato solo in presenza di documentazione atta a dimostrare che l'esercizio contemporaneo di entrambe le attività (produzione di laterizi e concentratori solari), vengano svolte in luoghi separati fisicamente, fermo restando che l'attività accessoria, se funzionalmente connessa, verrà esaminata e autorizzata entro l'AIA.*

Pertanto solo qualora venga presentata la documentazione completa e ricomprendente entrambe le attività, svolte in contemporanea ma in luoghi fisicamente diversi, potrà essere avviato il relativo procedimento amministrativo.

Infine si precisa che il rinnovo di un'autorizzazione integrata ambientale e la conseguente definizione delle "misure atte ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente... (art. 4 comma 4 lettera c) D.Lgs 152/06)" prende spunto dalla valutazione degli impatti misurati durante l'attività e sui trend relativi al consumo di risorse al fine di definire le misure di miglioramento e valutare le proposte del gestore. La documentazione presentata sottende alla richiesta di mantenere una potenzialità autorizzatoria diversa e contrastante nello stesso sito, così come sopra definito nei motivi di improcedibilità, e non tiene conto, e non relaziona, in merito alle finalità dell'AIA qui ribadite, non rappresentando lo stato di fatto, i risultati raggiunti, le proposte del gestore, la rispondenza alle migliori tecniche disponibili, l'efficienza energetica, etc, tutti elementi essenziali all'istruttoria e non rappresentanti la realtà nel caso in questione.

Per quanto sopra esposto si comunica che l'istanza è improcedibile non avendo presentato, il Gestore, idonea documentazione relativa all'attività di produzione di laterizi, di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII della parte Seconda del D.Lgs 152/06 es.m.i..

Le emissioni provenienti dall'attività esercitata attualmente nell'area sono autorizzate fino al 07 gennaio 2023, per il prosieguo di tale attività codesta spett.le Soltigua S.r.l. dovrà dotarsi, entro tale data, di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in quanto la produzione di inseguitori solari non è ricompresa nelle soglie di cui all'Allegato VIII del D.Lgs 152/06.";

Dato atto che la Soltigua S.r.l. con nota prot. n. PG/2022/133452 del 11/08/2022 ha inviato una richiesta di proroga di validità dell'AIA, "al fine di mantenere la necessaria continuità autorizzativa per svolgere le attività attualmente in essere", dichiarando altresì il proprio impegno a presentare entro il 31/12/2022 la domanda di AUA o in alternativa la domanda di Rinnovo di AIA;

Dato atto che questo SAC con nota prot. n. PG/2022/135208 del 16/08/2022 ha comunicato alla ditta che la richiesta di proroga di validità dell'AIA si configurava come Modifica non sostanziale di AIA da caricarsi sul Portale IPPC-AIA;

Dato atto che in data 01/09/2022 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi la Soltigua S.r.l. ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2022/143536) relativa alla richiesta di proroga di validità dell'AIA;

Dato atto che con nota prot. n. PGFC/2022/144250 del 05/09/2022 questo SAC, a seguito del ricevimento della domanda di modifica non sostanziale di AIA da parte della Soltigua S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dalla Soltigua S.r.l non necessita di essere sottoposta a Screening in quanto non si configura come modifica ai sensi dell'articolo 5 lettera l) del Dlgs 152/06 perché non influisce sulle caratteristiche di funzionamento dell'installazione;

Ritenuto opportuno, anche sulla base del fatto che l'attività oggetto di AIA è attualmente sospesa, accogliere la richiesta motivata della ditta Soltigua S.r.l. al fine di consentire alla medesima ditta di presentare l'idonea richiesta autorizzativa senza interrompere l'attività collaterale attualmente esercitata;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Vista la nota del 07/07/2022 assunta al prot. n. PG/2022/112476 con cui sono state prorogate le deleghe alla dott.ssa Tamara Mordenti fino al 31/08/2022 o comunque non oltre la presa in carico di altro ruolo;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la richiesta di proroga di validità dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 e s.m.i presentata dalla Soltigua S.r.l. per il sito produttivo ubicato in Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola;
2. di **prorogare** la validità dell'AIA fino al **07/06/2023**;
3. di **prescrivere** che la Soltigua S.r.l., **entro il 31/12/2022**, provveda ad inviare a questo SAC istanza di Rinnovo di AIA attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA; oppure, in alternativa, istanza di AUA dandone comunicazione alla scrivente Agenzia,
4. di **precisare** che la Delibera di Giunta Provinciale n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Gambettola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soltigua S.r.l.;
8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Gambettola, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soltigua S.r.l

la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.